

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 1942 IN DATA 25/05/06

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D. Lgs. 59/05 per impianti esistenti. Ditta Agriallevamento Bonetto s.s. sede complesso IPPC CAVAGLIA' (BI).

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Agriallevamento Bonetto ss.

Stabilimento di Cavaglia' (BI)

Sede Legale: *Via Murello 54 – 12035 Racconigi (CN)*

Sede Operativa: Località Brianco - Strada provinciale Salussola-Santheta' – 13881 Cavaglia' (BI)

Codice Impresa: 28335

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF – *BAT References*) che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con proprio decreto pubblicato su G.U. suppl. speciale n. 165 del 13/06/2005, il Ministro per l'Ambiente coadiuvato dal Ministro per le Attività produttive e dal Ministro della Salute ha emanato le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 59/05" comprensive di quelle rientranti nelle categorie descritte al punto 6.6.
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 e n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372".
- Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla ditta Agriallevamento Bonetto ss, con sede legale in *Via Murello 54 – 12035 Racconigi (CN)* e Sede operativa in località Brianco - Strada provinciale Salussola-Sanhià – *13881 Cavaglià (BI)*, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 06/05/05, ns. protocollo n. 28335 del 06/05/05, ed ammessa ad istruttoria con le relative note integrative. La suddetta istanza ha per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D. Lgs 59/05 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30kg.);
- l'avvio del procedimento fissato per la domanda in oggetto, pervenuta al di fuori del calendario a suo tempo prestabilito, al 15 ottobre 2005, data di scadenza del nuovo calendario all'interno del quale è stata collocata l'istanza già agli atti;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 17 gennaio 2006 e del 2 Maggio 2006 in prima convocazione, ripresa in seconda convocazione in data 17 maggio 2006 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 06 dicembre 2005 e del 20 aprile 2006 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, che riportano all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 3688 del 19/01/06 dal Responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni di cui sopra fornite dal richiedente con nota ns. prot. n. 18881 del 30/03/06.

VISTE le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, svolta il 2 Maggio 2006 in prima convocazione e conclusa, in seconda convocazione, il 17 maggio 2006, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii..

CONSIDERATO che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

- 1) L'azienda dovrà predisporre un Piano di attività aziendale quale elemento di pianificazione delle attività nel sito di allevamento e di gestione delle emergenze. Esso deve comprendere l'indicazione cronologica delle operazioni attinenti l'arrivo dei suinetti, l'approvvigionamento dei mangimi, gli interventi sulle strutture di servizio, ed in particolare sui ricoveri, affinché siano sempre nelle condizioni adeguate e rispondenti alla situazione delineata nella documentazione di corredo all'istanza IPPC. E' richiesta anche l'indicazione di un piano di contenimento di mosche e zanzare e di derattizzazione (periodo di trattamento e prodotti utilizzati) Inoltre deve comprendere l'indicazione delle operazioni e la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire costantemente un corretto funzionamento di impianti e mezzi, nonché delle strutture di trattamento della lettiera e di stoccaggio degli effluenti. Il Piano infine, dovrà prevedere la gestione degli eventuali esposti, registrando il giorno dell'esposto e, dopo verifica, l'indicazione degli eventuali motivi che lo hanno determinato e delle soluzioni possibilmente perseguibili per limitare i disturbi, nonché la predisposizione di una procedura di emergenza da applicare nel caso di gravi epizootie, emissioni non previste e incidenti. I termini ultimi per l'adeguamento alla suddetta prescrizione sono fissati al 31/10/2007
- 2) Allo scopo di limitare le emissioni inquinanti si chiede di provvedere alla copertura della porzione esterna delle vasche situate sottogrigliato. I termini ultimi per l'adeguamento alla suddetta prescrizione sono fissati al 31/10/2007
- 3) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'azienda dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il contenimento e la movimentazione dei rifiuti pericolosi ancorché liquidi (D.C.I. 27/7/84 e ss.mm.ii.).
- 4) Al fine di ridurre e contenere le emissioni inquinanti soprattutto nelle giornate caratterizzate da una più accentuata ventilazione si chiede di prevedere, in prossimità

dell'impianto di trattamento della lettiera, la collocazione di adeguate barriere frangivento, anche rimovibili in funzione delle condizioni operative dell'impianto.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la ditta Agriallevamento Bonetto ss. ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 17/05/2006 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Determinazione n. 1043	Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura	11/4/2001	11/04/2005 rinnovata in data 9 marzo 2005	Autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami zootecnici
	Provincia di Biella			Domanda del 27/12/2000 per concessione derivazione acqua sotterranea
	Comune di Cavaglià	07/4/2001		Autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari presso l'azienda
Prot. n° 22783	ASL n. 12	10/7/2003		Parere su approvazione variante
Concessione edilizia n. 719	Comune di Dorzano	8/10/2000		Realizzazione di un complesso agricolo costituito da abitazione e uffici con annesso magazzino e tettoia uso ricoveri attrezzi agricoli
Permesso di costruire n. 816	Comune di Dorzano	20/6/2004 data del protocollo di ritiro		Variante per la realizzazione di un complesso agricolo costituito da abitazione-magazzino-tettoia uso ricoveri attrezzi agricoli
Permesso di costruire n. 884	Comune di Dorzano	08/5/2006		Costruzione vasca di stoccaggio liquami
Permesso di costruire n. 3523/05	Comune di Cavaglià	19/7/2005		Ampliamento tettoia variante al permesso di costruire 3411/04 del 06/03/04
Permesso di costruire n. 3521/05	Comune di Cavaglià	21/9/2005		Costruzione vasca di stoccaggio liquami
	Domanda presentata al Comune di Dorzano	05/4/2000		Autorizzazione agli scarichi civili

CONSIDERATO CHE

- la domanda alla Provincia di Biella del 27/12/2000 di istanza per la concessione di derivazione acqua sotterranea è stata approvata con DD n. 1924 del 22/05/2002.
- Il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 95/05, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 12/11/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

VALUTATO CHE

il sito in cui opera Agriallevamento Bonetto ss. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area classificata come "*Aree ad uso agricolo*" compatibile con le attività di cui trattasi; dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione il Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali valuta che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda sia conforme alle migliori tecnologie disponibili ragionevolmente accessibili agli operatori interessati ed in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione possano essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti e che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengano conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Ciò si ritiene particolarmente significativo per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.
- L'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

DATO ATTO CHE

La valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

DATO ATTO CHE

l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente bibliografia tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le categorie descritte ai punti 6.4 a), 6.5 e 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/05, redatto dalla Commissione di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs 59/05 ;
- *Ricoveri, attrezzature e impianti per l'allevamento dei suini* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2004;
- *Allevamenti a basso impatto ambientale* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2003;
- *Liquami zootecnici* - ed. L'Informatore Agrario 2001
- Schede tecniche sul trattamento, trasporto e distribuzione in campo dei reflui zootecnici predisposte dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino – anno 2005

RITENUTO

opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'azienda Agriallevamento Bonetto ss.con sede legale a Racconigi (Cn) in via Murello 54, per il sito IPPC di Cavaglià (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.), con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati, tenuto conto che le potenzialità dell'allevamento sono riferite al peso vivo complessivo allevato, e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.Lgs. 152/06;

Visto il Decreto Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola"

Visto il Decreto Legislativo n. 534/92 e ss.mm.ii. "Norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti in attuazione della Direttiva 91/630/CE"

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. 23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;

Atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, alla ditta Agriallevamento Bonetto ss, con sede legale in via Murello 54 Racconigi (Cn) per l'esercizio dell'impianto situato in Comune di Cavaglia' (BI), località Brianco - strada provinciale Salussola - Santhia', destinato all'attività IPPC categoria 6.6: Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.).

**Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
autorizzazione allo scarico acque reflue (specificare la categoria) in corpo idrico superficiale ai sensi di D.Lgs 152/06;
autorizzazione agli spandimenti di liquami zootecnici ai sensi di D.Lgs 152/06;**

Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati A1, A2, A3 ed A4, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento, fermo restando che , al fine di consentire un minimo di flessibilità per adattarsi alle condizioni di mercato, le potenzialità dell'impianto autorizzate con il presente atto sono riferite al peso vivo complessivo allevato nell'anno, e non al numero di capi ivi allevati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme vigenti o future in materia di protezione dei suini negli allevamenti, nonché le norme comunitarie inerenti il "Benessere Animale" e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C. Tali prescrizioni possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Di stabilire che gli impianti autorizzati allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Di stabilire che gli impianti autorizzati allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 59/05.

Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Comuni di Cavaglià, Dorzano e Salussola (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio Deposito Progetti ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Il presente provvedimento ha validità di anni 5. Per consentire il rinnovo delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1.

Il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m.

**Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.**

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

ELENCO ALLEGATI

**A1 - PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA AGRIALLEVAMENTO BONETTO S.S.
(elaborati progettuali non grafici)**

**A2 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI**

A3 - INTEGRAZIONI FORNITE DALLA DITTA AGRIALLEVAMENTO BONETTO S.S.

**A4 - INTEGRAZIONI FORNITE DALLA DITTA AGRIALLEVAMENTO BONETTO S.S.
IN SEDE DI SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

B - DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)

C - PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

E - SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

**A1 - PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA AGRIALLEVAMENTO BONETTO
S.S. (elaborati progettuali non grafici)**

A2 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Osservazioni preliminari:

- Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 59/2005, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Assumono particolare rilievo le attività connesse alla gestione degli effluenti nei ricoveri degli animali, nelle strutture di stoccaggio e in fase di utilizzazione agronomica.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che gli elaborati presentati non sono esaustivi in relazione alle informazioni di cui sopra, pertanto necessita produrre ad integrazione di quanto agli atti:

- indicazione dettagliata dell'organizzazione dei locali di allevamento comprensiva del numero, caratteristiche costruttive e dimensionamento dei vari box, distinti per capannone (es. n. di box di ingrasso, consistenza media di animali per box, superficie conseguentemente a disposizione, dimensione, caratteristiche costruttive della zona di stabulazione, caratteristiche costruttive e modalità dettagliata di allontanamento dei reflui per ognuno dei ricoveri).
- Tale descrizione andrà corredata di parte grafica (piante e sezioni di scala adeguata) e eventualmente fotografica.

E' stata inoltre rilevata l'insufficiente indicazione delle scelte operate dall'azienda in relazione alle *buone pratiche di allevamento*. Nel dettaglio, si chiede di fornire, quali misure per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento:

- l'indicazione di eventuali registrazioni dei consumi di energia e di materie prime come l'acqua, il mangime, i fertilizzanti minerali, ecc...;
- l'indicazione di eventuali procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e incidenti, come inquinamento delle acque superficiali o profonde o rischi d'incendio (si richiede anche l'eventuale indicazione di quali misure straordinarie l'azienda prevede di adottare in caso di gravi epizootie);
- l'indicazione della messa a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per avere la sicurezza che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative (impianti di abbeveraggio, di distribuzione della broda, sensori termici di ventilazione, vasche di accumulo del liquame, pompe di movimentazione del liquame, ecc...);
- eventuale pianificazione delle attività non limitatamente alla gestione degli animali nei vari reparti, ma anche l'acquisto e la consegna di combustibili e lubrificanti, dei mangimi, dei fertilizzanti minerali, la distribuzione degli effluenti, ecc...

Per quanto attiene alle varie fasi di allevamento si richiede una più completa informazione sul tipo e la composizione dell'alimentazione, distinta nelle varie fasi di allevamento. L'aspetto nutrizionale è strettamente connesso alla produzione di effluenti.

In relazione alle scelte gestionali dell'allevamento devono essere indicati i fattori di emissione ed altri indicatori di prestazione ambientale quali consumi idrici per capo,

consumi termici per capo, etc..., raffrontando i valori aziendali con quelli ottimali previsti in BAT e BREF e giustificando eventuali difformità.

In occasione del sopralluogo avvenuto il 21 dicembre 2005, in alcuni capannoni la strumentazione utilizzata per la misurazione della concentrazione di ammoniaca ha rilevato livelli di emissioni di ammoniaca molto elevati, motivo per cui il CT ritiene necessario che venga fornita indicazione delle modalità, se esistono, con le quali si è in grado di identificare situazioni critiche nella concentrazione dell'ammoniaca e definire gli interventi per riportare la concentrazione a livelli accettabili

Si reputa inoltre necessario integrare la documentazione presentata con eventuali altri progetti in previsione o in fase di realizzazione tenuto conto che dovranno essere valutati e approvati in questa sede riguardo alla conformità alle MTD ai fini della concessione della A.I.A.

Scheda A1 – informazioni generali: mancano le indicazioni delle BREF.

Scheda A2 – atti autorizzativi pregressi:

Non viene indicata l'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dai locali civili dell'azienda.

Scheda B – inquadramento urbanistico- territoriale: Le coordinate devono essere indicate nel sistema UTM.

Scheda C1 – storia tecnico-produttiva del complesso:

Il CT valuta appena sufficienti le informazioni riportate sulla scheda C1; si chiede di fornire più approfonditi chiarimenti in merito alla fase di avvio dell'attività di allevamento.

Scheda C2 – descrizione del ciclo produttivo (allegato C2):

Il CT ritiene poco approfondita la descrizione del ciclo produttivo, inoltre, in relazione ai dati su organizzazione spaziale e caratteristiche costruttive delle strutture di allevamento si rimanda alle osservazioni preliminari indicate precedentemente.

Scheda C3 – schema di flusso del ciclo produttivo: il flusso deve essere dettagliato e quantificato: portate di materia (energia, risorse idriche, ecc...) e parametri chimico fisico gestionali (emissioni, ecc...) per ogni blocco dello schema.

Scheda D – analisi e valutazione di singole fasi del ciclo produttivo (allegato D1 e D2):

Ferma restando la necessità di integrazioni come indicato nelle osservazioni preliminari si individua come elemento da approfondire il processo di trattamento della lettiera per la sua particolare complessità e per la mancanza di dati cui riferirsi, in particolare è fondamentale conoscere i dati di emissione dei principali inquinanti.

Si riportano qui di seguito alcune considerazioni emerse dall'esame della documentazione e le conseguenti richieste di integrazione:

- Si richiede di caratterizzare il pozzo ai fini dell'approvvigionamento di acqua potabile ad uso civile.

- Relativamente ai processi di “compostaggio” si rileva come sia improprio tale termine, infatti il trattamento dei reflui non si configura come un trattamento dei rifiuti e il prodotto finale ottenuto non si può configurare come compost. Di conseguenza il prodotto trattato non avendo i requisiti propri del compost non è assoggettato alle richieste di analisi previste per legge.
- Si richiede che venga fornito, a conclusione della fase sperimentale di trattamento della lettiera, un protocollo ufficiale firmato dall’università di Torino - Facoltà di Meccanica Agraria, struttura scientifica che ha seguito il progetto; inoltre, come già ricordato, in considerazione della conclusione della sperimentazione, si chiede di fornire i risultati dell’attività di monitoraggio attraverso i quali si riuscirà a quantificare il bilancio complessivo delle emissioni inquinanti.
- Si chiede di indicare quali modalità sono state previste per lo stoccaggio di emergenza in caso di mal funzionamento dell’impianto di trattamento; infatti uno dei punti critici individuati nella gestione degli effluenti della Ditta risiede nell’attuale insufficienza di strutture di stoccaggio.
- Deve essere dettagliata meglio la parte riguardante la rimozione dei reflui nei ricoveri a pavimento PPF, quantificando anche distribuzione e numero di valvole di scarico e l’effettiva creazione di condizioni di depressione all’interno delle tubazioni.
- Si rilevano incongruenze tra la produzione di materiale palabile derivante dai ricoveri su lettiera, che nel caso in questione è stata valutata con l’ausilio del software della Regione Piemonte per le ZNV, la capacità di trattamento dell’impianto, indicata in 720 mc ogni 6 mesi, l’assenza di altre strutture di stoccaggio del materiale palabile e la dichiarazione di spandere soltanto materiale derivante dal trattamento. Si richiedono chiarimenti.
- Deve essere indicato se l’Azienda attua l’interramento del *letame* nelle 24 ore successive allo spandimento (tale tecnica è considerata BAT).

Scheda F – sostanze/preparati e materie prime utilizzati:

Devono essere dettagliati i farmaci veterinari usati (è sufficiente indicare la tipologia e non p.a. e formulati commerciali) e stimata la quantità impiegata, la proporzione dei vari componenti costituenti la dieta, le quantità anche stimate di disinfettanti e derattizzanti utilizzati e l’indicazione dei prodotti impiegati per la lotta alle mosche e zanzare. Non è stato previsto un piano di contenimento di mosche e zanzare.

Scheda G – approvvigionamento idrico:

Mancano le stime dei consumi idrici derivanti dai locali ad uso civile che consentirebbero, dedotte dal consumo zootecnico, di valutare il consumo idrico medio per capo/anno necessario per effettuare un confronto con i riferimenti delle linee guida. Si richiede inoltre una descrizione dei tipi di impianti adottati per la somministrazione dell’acqua di abbeverata in quanto nella relazione si sostiene che l’animale ha una disponibilità continua senza specificare le modalità di accesso.

Scheda H1- scarichi industriali e domestici: Manca il valore, anche solo stimato, delle quantità di acque scaricate.

Scheda I – stoccaggio rifiuti conto proprio:

Non è stata allegata; si ritiene improbabile che l'attività non produca alcun rifiuto a parte quelli pericolosi direttamente smaltiti dalle aziende che fanno manutenzione, (es. i residui veterinari?). La compilazione della scheda I non ha nulla a che vedere con l'obbligo del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi.

Se ne richiede quindi la compilazione.

Scheda M – incidenti rilevanti: Va comunque compilata anche se in senso negativo.

Schede O - energia:

- O.1:devono essere completati i dati dell'energia termica prodotta; il valore riportato per l'energia termica totale non collima con i consumi giornalieri: $(30.8 \times 8 + 16 \times 3) \times 365 / 1000 = 53.73$ MWh
- O.2: deve essere compilata

A3 - INTEGRAZIONI FORNITE DALLA DITTA AGRIALLEVAMENTO BONETTO S.S.

**A4 - INTEGRAZIONI FORNITE DALLA AGRIALLEVAMENTO S.S. IN SEDE DI
SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società AGRIALLEVAMENTO BONETTO S.S.	
Codice Azienda 28335 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale BNTPGS53P28H150Y	
Partita IVA n. 02231990041	
Sede legale:	
	Provincia: CUNEO
	CAP 12035
	Comune: RACCONIGI
	Località:
	Indirizzo: Via MURELLO 54
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13881
	Comune: CAVAGLIA'
	Località:
	Indirizzo: LOC. BRIANCO STRADA SALUSSOLA - SANTHIA'
	Tel e fax:
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) N 5030580 – E 432590
	Classificazione acustica del territorio del complesso: classe III
Attività economica principale:	
ISTAT: 17300	
Attività IPPC: 6.6	
Codice NOSE-P: 110.4 – 110.5	
Codice NACE: 01.2	
Codice SNAP2:	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione scarico acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06; autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs 152/06.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti dipendenti: 2	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1) L'azienda dovrà predisporre un Piano di attività aziendale quale elemento di pianificazione delle attività nel sito di allevamento e di gestione delle emergenze. Esso deve comprendere l'indicazione cronologica delle operazioni attinenti l'arrivo dei suinetti, l'approvvigionamento dei mangimi, gli interventi sulle strutture di servizio, ed in particolare sui ricoveri, affinché siano sempre nelle condizioni adeguate e rispondenti alla situazione delineata nella documentazione di corredo all'istanza IPPC. E' richiesta anche l'indicazione di un piano di contenimento di mosche e zanzare e di derattizzazione (periodo di trattamento e prodotti utilizzati) Inoltre deve comprendere l'indicazione delle operazioni e la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire costantemente un corretto funzionamento di impianti e mezzi, nonché delle strutture di trattamento della lettiera e di stoccaggio degli effluenti. Il Piano infine, dovrà prevedere la gestione degli eventuali esposti, registrando il giorno dell'esposto e, dopo verifica, l'indicazione degli eventuali motivi che lo hanno determinato e delle soluzioni possibilmente perseguibili per limitare i disturbi, nonché la predisposizione di una procedura di emergenza da applicare nel caso di gravi epizootie, emissioni non previste e incidenti. I termini ultimi per l'adeguamento alla suddetta prescrizione sono fissati al 31/10/2007
- 2) Allo scopo di limitare le emissioni inquinanti si chiede di provvedere alla copertura della porzione esterna delle vasche situate sottogrigliato. I termini ultimi per l'adeguamento alla suddetta prescrizione sono fissati al 31/10/2007
- 3) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'azienda dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il contenimento e la movimentazione dei rifiuti pericolosi ancorché liquidi (D.C.I. 27/7/84 e ss.mm.ii.).
- 4) Al fine di ridurre e contenere le emissioni inquinanti soprattutto nelle giornate caratterizzate da una più accentuata ventilazione si chiede di prevedere, in prossimità dell'impianto di trattamento della lettiera, la collocazione di adeguate barriere frangivento, anche rimovibili in funzione delle condizioni operative dell'impianto.

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

A –SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

1. lo smaltimento è ammesso solo se il refluo presenta caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
2. Dopo la chiarificazione in fossa Imhoff la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme ma devono essere rispettati i criteri tecnico costrittivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del comitato Interministeriale 4-2-1977 " Criteri, metodologie e norme tecniche generali...". Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno.
3. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
4. la condotta drenante deve essere posta lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
5. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo del periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
6. non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
7. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ogni variazione delle: modalità dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;
8. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m. dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

E – SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

➤ CLASSIFICAZIONE

Ai reflui zootecnici del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto v) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di effluente di allevamento e pertanto l'utilizzazione agronomica è soggetta a quanto previsto dall'art. 112 dello stesso decreto e che, in attesa che la Regione disciplini le attività di utilizzazione agronomica, restano valide le disposizioni di cui alla L.R. n. 37 del 1996. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è attualmente regolata all'interno della D.G.R. n. 23-13437 del 20/09/2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque" e proposta al Consiglio Regionale della relativa approvazione (art 21 e 34).;

➤ RECETTORE

Lo spandimento del liquame zootecnico potrà avvenire solo sui terreni indicati nell'allegato A della presente sezione di cui è parte integrante e sostanziale;

➤ PRESCRIZIONI

Visto che i terreni interessati allo spandimento di liquame non rientrano tra le zone vulnerabili da nitrati soggette all'applicazione del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002 e ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 15/03/2004;

Tenuto conto del parere rilasciato dal Dipartimento ARPA di Biella in data 24/05/2005 e ritenuto valido in quanto il sito IPPC aveva presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento in data 25/03/2005 e successivamente in data 06/05/2005 è stata depositata la documentazione per ottenere L'AIA;

Si autorizza, nella persona del legale rappresentante, allo spandimento su suolo agricolo degli effluenti zootecnici provenienti dal proprio allevamento sito in Comune Cavaglià sui terreni indicati nell'allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

L'attività di spandimento autorizzata dovrà essere svolta con l'obbligo di rispettare le **seguenti prescrizioni:**

1. i liquami devono essere contenuti e stoccati in contenitori impermeabilizzati su tutte le pareti e sul fondo, coperti, con un volume di stoccaggio sufficiente al contenimento dei liquami per almeno 4 mesi e costruiti in accordo con quanto indicato dal "codice di buona pratica agricola " approvato con DM 19 Aprile 1999;
2. lo spandimento del liquame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti;
3. in ogni fase dello spandimento deve essere evitata la formazione di aerosol allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari;
4. lo spandimento dei liquami deve essere effettuato nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la pratica agronomica;

5. i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere chiusi ed idonei ad evitare la dispersione del contenuto e non devono essere utilizzati per il trasporto di prodotti destinati all'alimentazione umana o che in qualche modo possano venire a contatto con derrate alimentari;
6. nel caso di ammasso temporaneo del liquame prima dello spandimento, devono essere adottate tutte le misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti nonché evitare la dispersione del liquame stesso;
7. nel caso l'accumulo avvenga in locali o contenitori chiusi devono essere previste aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e la propagazione di odori molesti;
8. le acque meteoriche provenienti dai tetti di stalle, depositi e fabbricati attinenti l'attività non devono essere convogliate nella fossa dei liquami ma opportunamente smaltite;
9. le acque meteoriche che insistono su eventuali aree scoperte della zona di ricovero degli animali (paddock, corsie di alimentazione, passaggi esterni, ecc.) devono essere convogliate nella vasca di stoccaggio dei liquami unitamente al colaticcio e alle acque provenienti dalle platee di stoccaggio dei materiali palabili;
10. i depositi temporanei devono essere dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per impedire infiltrazioni delle stesse. Se l'ammasso avviene su terreno si dovrà procedere ad impermeabilizzazione;
11. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare ristagno. Deve essere altresì evitato il ruscellamento dell'effluente durante la distribuzione dello stesso;
12. dopo lo spandimento è fatto obbligo di provvedere all'interramento entro le 24 ore successive allo spandimento;
13. è vietato spandere liquami su o nei terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, franosi, con la falda acquifera affiorante e comunque dove la falda superficiale sia profonda meno di 1.5 m. dal piano campagna, gelati od innevati, con pendenza superiore al 15%;
14. è vietato spandere i liquami sui terreni prima identificati e su quelli di cui non si ha titolo d'uso, ad una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annuale superiore a 2 mc./sec; ad una distanza inferiore a 80 m. da strade statali o provinciali e dalle abitazioni a meno che il liquame non sia immediatamente interrato con mezzi idonei, ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti o pozzi di captazione di acqua potabile a meno che non si dimostri che l'acquifero sottostante non è vulnerabile;
15. i liquami non possono essere sparsi mediante tecniche a pioggia o similari; non devono venire a contatto con prodotti destinati al consumo umano; non devono essere sparsi in orticoltura e su colture da frutto non arboree, su aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione ed adibite in genere per uso pubblico, nei suoli boschivi naturali;

- 16.l'applicazione dei liquami deve essere interrotta sui pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo, su colture arboree da frutto prima dell'inizio della fioritura e sino alla raccolta completata tranne nel caso in cui si utilizzino metodologie di distribuzione che salvaguardino la parte aerea della pianta, su coltura foraggiere tre settimane prima del raccolto del foraggio;
- 17.i liquami devono essere applicati ai terreni in dosi massime di 340 Kg/ha/anno di azoto. Si ricorda che, secondo quanto indicato all'art. 34 comma 4. del PTA *“La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare un apporto ala campo di 340 Kg di azoto totale per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità deve essere distribuita e frazionata in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali”*.
- 18.dovranno essere smaltiti esclusivamente i liquami provenienti dalla ditta e sui terreni indicati nell'allegato A seguente;
- 19.deve essere data comunicazione al Sindaco del Comune interessato dalla distribuzione del liquame del periodo e della durata dello spandimento 30 giorni prima dell'inizio;
- 20.qualora la Regione prescriva norme tecniche diverse lo spandimento dovrà essere adeguato;
- 21.deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione nella modalità e nella titolarità di spandimento;
- 22.copia del presente atto deve essere conservata presso la sede dell'allevamento;
- 23.la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste da specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata, pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario.